



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4097 del 2022, proposto da

Comune Montelupone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carassai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vagnucci in Roma, piazza San Bernardo n. 101;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presso il Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Cerignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Paradiso, Giuliana Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Tropea, Comune di Civitaquana, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della nota prot. n. 5283 del 31.01.2022 del Ministero dell'Istruzione, Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, a firma del Direttore Generale Simona Montesarchio, con la quale si comunica la non ammissione a finanziamento dell'intervento con CUP H61B21000840001 presentato dal Comune di Montelupone, inizialmente inserito nella graduatoria provvisoria, relativa all' Avviso pubblico di cui al DM 22 marzo 2021, approvato con decreto del Ministero dell'interno Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l' edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021,

-e della nota prot. n. 14278 del 14.03.2022 del Ministero dell'Istruzione, Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, a firma del Direttore Generale Simona Montesarchio, con la quale, a seguito di richiesta di riesame del Comune, la si rigetta e si conferma quanto già disposto con nota del 31 gennaio 2022, prot. n. 5283.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Interno e di Comune di Cerignola;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il provvedimento gravato il Ministero ha negato l'ammissione al finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con D.M. 22 marzo 2022 del progetto presentato dal Comune ricorrente per la demolizione e ricostruzione di un edificio da destinare ad asilo nido poiché relativo ad un edificio "censito al catasto in categoria A/3 e A/4 (abitazioni)".

Considerato che la previsione di cui all'art. 3 del richiamato avviso, laddove ammette a finanziamento gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, debba essere letta in combinato disposto con la precedente previsione di cui all'art. 2 co.1 la quale dispone che *"Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia."*

Ritenuto pertanto che il dato letterale della disposizione da ultimo richiamata nel riferire l'espressione "da destinare" esclusivamente ai centri polifunzionali, sembra delimitare il finanziamento di asili nidi alle sole ipotesi in cui gli edifici interessati dall'intervento abbiano già tale destinazione.

Ritenuto che alla luce della novità e della complessità della questione devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) lo respinge.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Daniele Profili, Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO